

Repert. n.

Registrato il:



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

N. 64/13 SENT.

N.

N. 23/13 REP.

OGGETTO:

Composta dai Magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente rel.
Dott. Salvatore Ligori	Consigliere
Dott. Ferdinando Pierucci	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVAZIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. del ruolo
generale e vertente

TRA

APPELLANTE

E

APPELLATI

Oggetto: ordinanza di estinzione del giudizio
causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19.12.2013

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

1

Repert. n.

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

proponeva appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Terni il 16.3.2012 con la quale si dichiarava l'estinzione del giudizio di opposizione proposto dal medesimo avverso una cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa in materia di servizi postali.

Eccepiva preliminarmente la nullità dell'ordinanza in quanto emessa dal Giudice inaudita altera parte, senza quindi il rispetto del contraddittorio, ma su mera istanza del

Si costituivano il

rilevando la tardività dell'impugnazione, non avendo la parte rispettato i termini di cui al disposto dell'art. 308 c.p.c.

L'appello è fondato per i seguenti motivi.

1. L'appello proposto dal non è tardivo in quanto nella fattispecie de qua non dovevano applicarsi i termini di cui all'art. 308 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, al quale questa Corte ritiene di condividere pienamente e di doversi ad esso uniformare *“l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La pronuncia*

Repert. n.

parte appellante che liquida in € 1.200,00 per compensi e in € 309,00 per spese
oltre Iva e cap

Perugia, 19.12.2013

Il Presidente

DEPOSITATO IN UDIENZA
Perugia ... 19/12/13....
Il Cancelliere
Lorena Renzetti Pagnotta